

## ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

L'Avv. Elisabetta Madaffari, procuratore e difensore, giusta mandato a margine di **FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri – Sezione Regionale Calabria**, in persona del Segretario Dott. Vincenzo Zappia, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ardore, Via Foscolo 32

### premess o

- che in data 15 dicembre 2005 è stato siglato l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ex art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e succ. mod.;

- che l'art. 8, del citato ACN definisce la struttura del compenso retributivo dei pediatri di libera scelta ed, al comma 2, lett. a) individua la "quota capitaria ponderata per assistito" tra le voci costitutive del compenso retributivo dei pediatri di libera scelta.

- Che il successivo art.58/A disciplina nel dettaglio il meccanismo di definizione ed attribuzione della quota capitaria ponderata, prevedendo, al 4° comma la costituzione a **livello aziendale** di un "**fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie**", con decorrenza 1° gennaio 2004, con una dotazione di € 2.03 annue per ogni assistito, aumentato di € 0,55 annue dal 31.12.2004 e di € 0,50 annue dal 31.12.2005.

- che per il disposto del successivo comma 5, il fondo viene incrementato ".....anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici;"

- mentre per il comma 6, ...."*tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo indeterminato.....partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali.*"

- Che il comma 7, nelle more di definizione dei nuovi accordi regionali e con decorrenza 01.01.2004, ha attribuito a tutti i pediatri di libera scelta già titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato una quota capitaria di ponderazione che per effetto degli incrementi fissati nel medesimo comma, dal 1° gennaio 2006 era pari ad € 3,08 annue per ogni assistito. Mentre il successivo comma 8 prevede una quota

MANDATO: Nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Elisabetta Madaffari, con ogni facoltà di legge, a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, anche in quelle eventualmente conseguenti di opposizione e di esecuzione, con ogni più ampia facoltà, comprese quelle di promuovere procedimenti concorsuali, di chiamare in causa terzi, di estendere ed accettare il contraddittorio con le altre parti del giudizio, di nominare procuratori in sostituzione, di transigere e desistere, di rinunciare agli atti ed accettare rinunce, di incassare e quietanzare somme.

Dichiaro di essere stato informato sulle possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010.

Ai sensi della l. 31/12/1996 n. 675 e s.m., autorizzo la raccolta, l'utilizzo, il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei miei dati personali e sensibili, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ai fini dello svolgimento dell'attività necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali e professionali assunti.

Eleggo domicilio come in epigrafe

E' AUTENTICA

F.to:

Avv. Elisabetta Madaffari

capitaria di ingresso per i pediatri di libera scelta che assumono l'incarico convenzionale in data successiva all'entrata in vigore dell'accordo.

**Preso atto che**

- la quota capitaria qualitativa ponderata per assistito in godimento a tutt'oggi dei medici pediatri di libera scelta, è la risultante delle quote stabilite dall'ACN sottoscritto il 15 dicembre 2005;

- nessuna integrazione di detta quota è intervenuta in applicazione dei commi 5 e 6 dell' art. 58/A dell'ACN siglato il 15 dicembre 2005 per effetto della chiare omissioni dei soggetti chiamati a dare esecuzione alle indicate disposizioni e specificatamente: a) le Aziende Sanitarie non hanno provveduto a conferire al " **fondo**" per ciascuno degli anni, a partire dal 2004, gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto delle avvenute cessazioni di servizio. Ed, inoltre, le Aziende che hanno conferito detti assegni al fondo non hanno comunque provveduto al riparto annuale a favore dei pediatri di libera scelta in rapporto convenzionale aventi diritto; b) la Regione Calabria ha omesso di vigilare su tali adempimenti e di definire con appositi accordi gli indirizzi ed i criteri per la determinazione della quota capitaria qualitativa ponderata, spettante annualmente ai pediatri di libera scelta convenzionati, per effetto dei conferimenti prescritti dal 5° comma del citato art. 58/A.

**CONSIDERATO**

1. che le indicate inerzie ed omissioni sono fonte di notevole disagio e di danno economico per la categoria dei Medici Pediatri di libera scelta con rapporto convenzionale a tempo indeterminato i quali, inopinatamente, si vedono privati di benefici economici derivanti da pattuizioni ritualmente approvate su base nazionale e, per ciò stesso giuridicamente efficaci e cogenti.
2. Che il mancato conferimento al fondo di cui al comma 4 dell'art. 58/A avanti indicato degli assegni individuali resesi annualmente disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singolo medici riguarda il periodo 01.01.2004/01.01.2015.
3. Che il conferimento al "**fondo**" degli assegni individuali annualmente disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici e la susseguente ripartizione annuale tra i pediatri aventi diritto previo adeguamento annuale della rispettiva quota capitaria qualitativa ponderata, costituisce adempimento di una precisa disposizione contrattuale rimasta invariata ed in vigore anche negli ACN

Avv. Elisabetta Madaffari  
Via Manzoni n. 2  
89031 Ardore (RC)  
elisabetta.madaffari@pec.it

successivi ed anche in seguito al blocco dei miglioramenti economici retributivi per il pubblico impiego di cui all' art 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e successive integrazioni relative al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Trattasi, infatti, di voce retributiva variabile ed eventuale *ab origine* per la sua dipendenza dalla cessazione dal servizio di medici pediatri in rapporto di convenzione; ma ciò che la sottrae inconfutabilmente dal blocco dei miglioramenti retributivi è la circostanza che trattasi di **spesa già consolidata nel conto economico** dello Stato in quanto già in godimento dei medici in rapporto convenzionale con il SSN cessati via via dal servizio.

4. Anche a voler soprassedere alle diatribe dottrinali e giurisprudenziali e, viceversa, accedere alle tesi restrittive che sostengono l'applicabilità delle limitazioni al caso di specie, **l'obbligo delle Aziende** del conferimento di cui all'58/A comma 4, è **indiscusso ed indiscutibile** anche per gli anni 2010/2014 e l'adeguamento della quota capitaria qualitativa ponderata con decorrenza 01.01.2015 deve considerare anche il totale degli assegni individuali conferiti nel periodo 2010/2014 per effetto delle cessazioni dal servizio di medici convenzionati oltre i conferimenti, per lo stesso titolo, di competenza del periodo 2004/2009
5. Particolare profilo di responsabilità contabile, viene delineato dalla valorizzazione del danno che i pediatri aventi diritto hanno subito a causa del mancato conferimento al fondo ex comma 4 più volte citato e quindi del mancato adeguamento della quota capitaria qualitativa ponderata per il periodo 2004/2009. La misura adeguata della quota determinata nel rispetto dei termini contrattuali avrebbe garantito agli aventi diritto la " giusta retribuzione" anche per gli anni 2010/2014.

Tutto quanto premesso e considerato, la sottoscritta, nella qualità

#### **DIFFIDA e COSTITUISCE IN MORA**

**a) Il Commissario Straordinario** per l'attuazione del Piano di Rientro del SSR per La Calabria, **b) La Regione Calabria** in persona del Rappresentante legale pro-tempore **Presidente Mario Oliverio**, **c) le AA. SS. PP di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotona**, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante, affinché ciascuno per le rispettive competenze, funzioni ed attribuzioni provvedano a dare applicazione agli artt. 5 e 6 dell'ACN 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.

**In particolare provvedano:**

Avv. Elisabetta Madaffari  
Via Manzoni n. 2  
89031 Ardore (RC)  
elisabetta.madaffari@pec.it

- 1)** a conferire al fondo di cui all'art. 58/A comma 4 gli assegni individuali resi disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio dei medici pediatri in rapporto di convenzione per ciascuno degli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015.
- 2)** all'adeguamento, per ciascuno degli indicati anni, della quota capitaria qualitativa ponderata spettante ai pediatri di libera scelta per effetto dei conferimenti di cui al precedente n. 1).
- 3)** Al riconoscimento ed all'attribuzione delle somme spettanti agli aventi diritto a titolo di arretrati derivanti dall'applicazione dei citati commi 5 e 6 dell'art 58/A dall'ACN 15 dicembre 2005.

Si avverte che, decorsi giorni 60 in permanenza di inerzia la stessa FIMP ed i singoli professionisti, cui la prima farà da supporto, provvederanno ad attivare tutte le azioni a loro disposizione, nessuna esclusa, per la tutela dei propri diritti.

Il presente atto viene inviato con P.E.C. e pertanto si specifica che la comunicazione di avvenuta consegna agli Enti avanti indicati, fa decorrere il termine per gli adempimenti per cui è diffida

Ardore, 7 dicembre 2015

***Avv. Elisabetta Madaffari***